

AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata e illegale ripartizione delle riserve

di **Lucia Recchioni**

La [circolare AdE 8/E/2017](#), riportante i **chiarimenti interpretativi** forniti alla **stampa specializzata**, rappresenta una buona occasione per tornare a parlare di **assegnazione agevolata**.

Con il richiamato documento viene infatti affrontato il caso del **differenziale negativo di reddito** derivante dall'**assegnazione agevolata** di un **bene merce**, soffermando l'attenzione sulla **deducibilità** dello stesso.

L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, richiama la [circolare 37/E/2016](#), con la quale fu chiarito che l'eventuale **componente negativa di reddito** derivante dall'assegnazione dei beni merce è **fiscalmente deducibile** solo se il **componente positivo** è stato determinato in misura pari al **valore normale** ai sensi dell'[articolo 9 del Tuir](#).

Pertanto:

- sarà **fiscalmente deducibile** la componente negativa di reddito se viene adottato, quale **valore di riferimento**, il **valore normale**;
- è **indeducibile fiscalmente** la **componente negativa** di reddito calcolata sulla base del **valore catastale** (ad esempio, quindi, il bene merce con costo storico di 100, valore catastale di 80 e valore normale di 120, assegnato adottando il valore catastale di 80, genera una componente negativa **fiscalmente indeducibile** di 20).

Giova ricordare che, sempre la stessa [circolare 37/E/2016](#) ha chiarito che il **differenziale negativo** di reddito rilevato in contabilità:

- **assume rilevanza ai fini Irap** sulla base del principio della presa diretta dal bilancio;
- **riduce** il "**risultato operativo lordo** della gestione caratteristica" preso a riferimento nella determinazione degli **interessi passivi deducibili** ai sensi dell'[articolo 96 Tuir](#).

Nel diverso caso, in cui, invece, emerge una **minusvalenza** (perché è stato assegnato un bene diverso dai beni merce), quest'ultima:

- **non è fiscalmente deducibile** ai sensi dell'[articolo 101 Tuir](#), il quale non considera deducibili le minusvalenze realizzate a seguito di assegnazione dei beni ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa,
- **assume rilevanza ai fini Irap** sulla base del principio della presa diretta dal bilancio;

- **riduce** il “**risultato operativo lordo** della gestione caratteristica” preso a riferimento nella determinazione degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'[articolo 96 Tuir](#).

Nell'opposto caso in cui, invece, sia realizzata una **plusvalenza** a seguito dell'assegnazione dei beni iscritti tra le **immobilizzazioni**, quest'ultima, ovviamente, **non può avere rilevanza fiscale**, in quanto è previsto l'assolvimento dell'**imposta sostitutiva** ai fini delle imposte dirette e Irap.

La **non tassabilità** integrale della plusvalenza opera anche nel caso in cui in **contabilità** sia rilevata una **plusvalenza di importo maggiore** a quella determinata in applicazione delle agevolazioni fiscali.

La **plusvalenza** rilevata in contabilità, tuttavia, **non** può essere considerata completamente **esente da imposizione**.

Pare ovvio, infatti, che quest'ultima confluisca nel **risultato positivo di esercizio**, e, quindi, nelle **riserve disponibili**: l'eventuale **distribuzione della riserva** in commento è interamente **tassata come dividendo** in capo ai percettori, secondo le **regole ordinarie**, non essendo possibile “scomputare” la quota di riserva direttamente riconducibile alla **disciplina agevolativa**.

Sempre nell'ambito della disciplina fiscale, inoltre, la **plusvalenza**, pur se oggetto di imposta sostitutiva sul reddito:

- **assume rilevanza** ai fini della determinazione del “**risultato operativo lordo** della gestione caratteristica”, utile per la determinazione degli **interessi passivi deducibili** ai sensi dell'[articolo 96 del Tuir](#);
- **incide** sull’“all'ammontare dei **ricavi e proventi della gestione caratteristica**” ai fini della determinazione delle **spese di rappresentanza deducibili**, ai sensi dell'[articolo 108, comma 2, del Tuir](#).

Tutto quanto finora esposto con riferimento alla **plusvalenza** generatasi a seguito di assegnazione agevolata di bene patrimoniale, trova applicazione anche nel caso in cui sia **assegnato un bene merce**, con emersione di una **componente positiva di reddito**.

Un altro chiarimento fornito con la recente [circolare 8/E/2017](#) riguarda invece le **riserve disponibili da annullare**.

Come noto, infatti, l'assegnazione dei beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve contabili in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione: è pertanto **possibile fruire della disciplina agevolativa solo se vi siano riserve disponibili** di utili e/o di capitale **almeno pari al valore contabile** attribuito al bene in sede di assegnazione.

Questa previsione, ampiamente contestata dalla dottrina, deve essere letta alla luce della circostanza che, ad oggi, i **principi contabili nazionali non** indicano il valore al quale possono essere **assegnati i beni**.

Indipendentemente dalla **legittimità** del chiarimento ai **fini fiscali**, la previsione della circolare deve essere letta anche alla luce delle previsioni codicistiche in tema di **società di capitali**, e, più in particolare, all'[articolo 2433, comma 2, cod. civ.](#), in forza del quale *“non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili **realmente conseguiti** e risultanti dal bilancio regolarmente approvato”*.

Gli **amministratori** che ripartiscono utili o acconti su utili **non effettivamente conseguiti** sono puniti con **l'arresto fino ad un anno** ai sensi dell'[articolo 2627 cod. civ.](#)

In considerazione delle **possibili conseguenze sanzionatorie** si rende quindi opportuno procedere all'assegnazione dei beni a **“valore correnti”**.

Si segnala, infine, che anche con riferimento alle **S.n.c.**, l'[articolo 2303 cod. civ.](#) prevede che *“non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili **realmente conseguiti**”*.

